

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA

c/o Ospedale Santa Maria di Collemaggio - L'Aquila
tel 0862.368831 - fax 0862.405330 - PEC: dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it
Direttore F.F. Dott. Enrico Giansante

A.S.L. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila	
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	
- 4 OTT. 2022	
Prot. N.	0176682/22

Regione Abruzzo
DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
Ufficio A.I.A.
Corso Vittorio Emanuele II, 301
- 65122 Pescara (PE)
PEC: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

pc
Comune di Capitignano (AQ)
PEC: protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

ARTA - Sede Centrale
PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

ARTA - Distretto Provinciale di L'Aquila
PEC: dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Provincia di L'Aquila
PEC: urp@cert.provincia.laquila.it

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-ter Parte II del D.Lgs. 152/2006 - Ditta Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. AVVIO DEL PROCEDIMENTO E INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L. 241/1990.

Numero d'ordine (integrazione del 12.08.2022, nn° 0145998/22 e 0145999/22)

In riferimento all'oggetto, esaminate le integrazioni prodotte dalla Ditta Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. (tramite link di accesso fornito da codesto Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio), a seguito della richiesta di documentazione integrativa effettuata dal S.I.E.S.P. con la propria nota prot. n° 0125180/22 del 07.07.2022, si comunica quanto segue:

- visto il Giudizio Favorevole n° 3591 del 20.01.2022, espresso dal Comitato CCR-VIA di codesta Regione Abruzzo, con le cui prescrizioni si concorda;
- preso atto delle conclusioni della relazione redatta in data 25.07.2022 dal Dott. Lorenzo Borrelli, Medico Veterinario, per conto della Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l., in merito all'adozione, da parte dell'Azienda sopracitata, di pratiche di gestione e autocontrollo;
- considerato che il rafforzamento delle misure di biosicurezza negli stabilimenti che detengono animali della specie suina e' necessario anche al fine di elevare il livello di prevenzione per il controllo e la eradicazione delle zoonosi (infezioni o malattie trasmesse direttamente o indirettamente tra gli animali e l'uomo, sostenute da microrganismi diversi);
- ritenuto che, per quanto descritto nella documentazione integrativa, non sembrerebbero essere presenti, allo stato degli atti, motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento indicato in oggetto, facendo evidentemente salvi

eventuali altri pareri attinenti le norme paesaggistiche, urbanistiche e di piano regolatore sulla realizzabilità di quanto richiesto e subordinandone, attesa la propria natura endoprocedimentale, la relativa validità ed efficacia alla piena e legittima sussistenza delle prescritte autorizzazioni;

tutto ciò premesso e considerato, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale indicata in oggetto, per quanto di specifica ed esclusiva competenza residua del Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL 01 di Avezzano, Sulmona, L'Aquila, in materia igienico-sanitaria, in quanto l'impianto, dalla documentazione integrativa pervenuta, risulterebbe previsionalmente conforme ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia.


Al fine comunque di avere una reale mappatura dei rischi nelle aree interessate in un contesto di "corretta programmazione territoriale", socioeconomica ed ambientale, rivolta al perseguimento di uno sviluppo sostenibile dei territori interessati e nell'ottica di evitare conflitti con le popolazioni locali, si ritiene necessario che l'attività della Ditta Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. si realizzi alle condizioni di seguito specificate:

1. La Ditta proponente è tenuta a effettuare l'analisi delle matrici ambientali al fine di una loro caratterizzazione ex-ante al fine di contenere le emissioni in atmosfera nei limiti imposti dalla normativa vigente ed a mantenere, in ogni caso, le emissioni stesse ai livelli più bassi a seguito dell'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, mettendo in atto tutte le cautele e misure preventive per l'incolumità del vicinato; piani di sorveglianza ambientale sui principali aspetti di impatto derivanti dalle emissioni in atmosfera dovranno essere realizzati a seguito dell'inizio dell'attività e posti a disposizione dell'organo di vigilanza;
2. l'impianto non deve determinare disturbo olfattivo sul territorio e sulle popolazioni circostanti; il gestore dello stabilimento dovrà in ogni caso dare evidenza di aver adottato tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali necessari a far sì che l'odore provocato dalle proprie attività non vada ragionevolmente ad impattare in maniera significativa sulla zona interessata dalle possibili ricadute odorigene e soprattutto non ne pregiudichi l'utilizzo in accordo con lo strumento di programmazione territoriale; in ogni caso dovrà essere predisposta una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto; il monitoraggio dovrà essere condotto adottando le norme tecniche di riferimento e dovrà prevedere sia il campionamento alla sorgente/i più impattante/i dell'impianto che al confine dello stesso, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti; si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale; trascorsi i due anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'autorità competente potrà prorogare tale prescrizione e se necessario richiedere una modifica strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazione delle unità odorigene;
3. considerando che negli allevamenti il rischio biologico è strettamente correlato allo stato di salute degli animali allevati (che pertanto deve essere oggetto della massima attenzione attraverso il rispetto delle normative vigenti e l'utilizzo di tutti i possibili strumenti di prevenzione) e che tra le strategie che hanno permesso di raggiungere standard sanitari tali da consentire l'eliminazione di varie infezioni va evidenziato il ruolo della biosicurezza (ovvero di tutte quelle misure applicate non solo per impedire l'ingresso di nuovi patogeni ma anche per controllare la pressione infettiva all'interno dell'allevamento); la corretta gestione dell'allevamento, i protocolli vaccinali e terapeutici, la scelta e la manutenzione dei ricoveri diventano fattori di controllo fondamentali. In tale contesto, la Ditta dovrà attenersi scrupolosamente, durante lo svolgimento delle attività, a quanto individuato in merito dal DECRETO 28 giugno 2022 "Requisiti di biosicurezza

degli stabilimenti che detengono suini. (22A04210) (GU Serie Generale n.173 del 26-07-2022)", in particolare con riferimento a:

- Art. 3 "Aspetti generali inerenti le misure di biosicurezza", in particolare con riferimento al comma "vii) un sistema per lo stoccaggio sicuro dei cadaveri degli animali e degli altri sottoprodotti di origine animale in attesa dello smaltimento";
- Art. 5 "Pulizia e disinfezione 1. Gli operatori che detengono suini per allevamento e gli operatori responsabili delle stalle di transito, assicurano che i propri stabilimenti siano sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, utilizzando prodotti di provata efficacia e secondo le procedure specificate al punto 7 dell'allegato al presente decreto";
- 4. in applicazione dell'art. 74 del Decreto legislativo 81/2008, dovranno essere posti a disposizione dei lavoratori addetti dispositivi di protezione individuale (DPI), in grado di proteggerli contro i rischi presenti nell'attività lavorativa, che siano suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, quando gli stessi non possano essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro; di tale circostanza dovrà essere fatta menzione nel Documento di Valutazione dei rischi redatto dalla Ditta ai sensi del Decreto legislativo 81/2008;
- 5. ai sensi dell'art. 4 c. 7 della LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 17 LUGLIO 2007, recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", la Ditta dovrà comunicare al Comune di Capitignano i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale. Il "collaudo acustico" dovrà tener conto anche delle risultanze di comparazione tra i livelli di emissioni sonore autorizzate e quanto effettivamente realizzato.

Distinti saluti.



Il Dirigente Medico S.I.E.S.P.
Dr. Sandro GIZZI